

Tribunale di Treviso

R.G. N. 27/ [REDACTED]

Il giudice designato, dott. Antonello Fabbro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED],

visti

1. la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da [REDACTED], n. a [REDACTED];
2. la relazione di attestazione di fattibilità del piano depositata dall'OCC, dott. ssa [REDACTED];
3. il proprio decreto del [REDACTED];
4. la comunicazione dell'OCC depositata di data [REDACTED] riguardante i voti pervenuti,
5. l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dall'OCC il [REDACTED],

ritenuto che non sono stati accertati iniziative o atti in frode ai creditori da parte della debitrice;

verificato che la procedura si è svolta regolarmente e la proposta di accordo è stata approvata dal 85,70% dei creditori;

rilevato che non sono state presentate contestazioni sulla convenienza dell'accordo,

rilevato che l'accordo non ha per oggetto beni sottoposti a pignoramento, visto l'art. 13 comma 1 L. 3/2012 e ritenuto che non è necessaria la nomina di un liquidatore, trattandosi solo di distribuire tra i creditori, in conformità alle

previsioni dell'accordo, le somme di mese in mese prelevate dallo stipendio della debitrice;

p.q.m.

omologa

l'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dalla signora [REDACTED] incarica la dott.ssa [REDACTED] di sovrintendere all'esecuzione dell'accordo e d'intesa con la debitrice, secondo le forme ritenute più idonee, di provvedere alla distribuire del dovuto ai creditori secondo le previsioni dell'accordo, curando che siano documentati i pagamenti;

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 12 co 2 della L. 3/2012, sui siti del Tribunale di Treviso e dell'IVG di Treviso.

Treviso,

[REDACTED]
Il Giudice Designato

dott. [REDACTED]

TRIBUNALE DI TREVISO
[REDACTED]